



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 190

DEL 26-11-2018

Oggetto: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ATTIVITA' PASCOLIVA. DITTA: CARAFFA POMPONIO. CONTRATTO REP.455 DEL 28.02.2014. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2025 PER ACCESSO AI FONDI REGIONALI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 196 DELL'ANNO
26-11-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 26-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali 18.08.2000, n.267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Area Amministrativa Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento Rag. Marzoli Armandina e riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Visto il vigente regolamento comunale di polizia rurale;

Visto il T.U. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

A) - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

B) - **PROROGARE** il contratto rep.n.455 del 28.02.2014, stipulato con l'allevatore richiedente Sig. **CARAFFA POMPONIO** di Visso, di concessione in forma esclusiva delle aree pascolive di proprietà comunale situate nell'area di

Rasenna/Riofreddo, per la superficie complessiva di Ha 38.70.90, per un periodo di anni sei fino al 31.12.2025, alle medesime condizioni contrattuali, dietro la corresponsione di un canone annuo integrativo della tassa pascolo di Euro 26,00 per ettaro, rivalutata annualmente secondo indici istat e così per complessivi Euro 1.006,43 relativi all'anno 2018.

C) - **STABILIRE** che i termini, le modalità e le condizioni per tale concessione siano i medesimi fissati con le deliberazioni commissariali ex giunta comunale n.51 del 18.5.2004 e n.58 dell'8.6.2004, della giunta comunale n.55 del 9.4.2005, n.59 del 7.5.2013, n.117 del 04.11.2014 e n.37 del 10.04.2018.

D) - **STIPULARE** con il richiedente autorizzato apposito contratto di proroga della concessione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile della relativa stipula e degli atti conseguenti.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza del provvedimento per consentire in tempo utile l'accesso ai Fondi Regionali, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti i bandi con cui la Regione Marche ha stabilito l'erogazione dell'indennità compensativa, il contributo per il pascolo con metodo biologico, e le altre misure del piano di sviluppo rurale 2014/2020 a favore dei soggetti che praticano rispettivamente il pascolo spontaneo e il pascolo a mezzo di metodo biologico e che presentano dei piani di sviluppo aziendali ed in particolare il "pacchetto giovani" riservato ai giovani agricoltori operanti nei comuni del "cratere sismico" individuato dalle normative nazionali a seguito del sisma del 2016 e seguenti;

Vista la deliberazione della giunta comunale n.17 del 11.02.2014 con la quale sono stati concessi, a tal fine, all'allevatore Sig. Caraffa Pomponio di Visso, dei pascoli comunali siti nell'annesso di Rasenna/Riofreddo, per la superficie complessiva di Ha 38.70.90, per un periodo di anni sei decorrenti dall'1.1.2014 e fino al 31.12.2019 dietro la corresponsione di un canone annuo integrativo della tassa pascolo di Euro 26,00 per ettaro e così per complessivi Euro 1.006,43 relativi all'anno 2018, rivalutabile annualmente secondo tabelle istat;

Visto il contratto di concessione rep. n. 455 del 28.02.2014 stipulato, a seguito della delibera sopra citata, con l'allevatore Sig. Caraffa Pomponio;

Vista ed esaminata la richiesta avanzata da Caraffa Pomponio di Visso, in data 26.11.2018 assunta al prot.n.12004/2018, di proroga del contratto medesimo dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2025, per poter accedere a tutte le misure del PSR 2014/2020 e garantirne gli impegni per il periodo previsto, alle medesime condizioni contrattuali;

Visto in particolare l'art.5 del contratto di concessione in essere, il quale prevede che, l'Amministrazione comunale, al fine di permettere l'accesso ai finanziamenti pubblici, qualora occorra una durata maggiore della concessione, si impegna a concordare eventuale proroga;

Viste le deliberazioni della giunta comunale n.59 del 07.05.2013, n.117 del 04.11.2014, e n.37 del 10.04.2018 con le quali sono stati dati gli indirizzi per le nuove concessioni di aree pascolive di proprietà comunale al fine di favorire l'erogazione dei contributi pubblici per le attività di allevamento locale;

Vista altresì la precedente deliberazione commissariale ex giunta comunale n.58 del 8.6.2004 e n.51 del 18.5.2004 con le quali per le concessioni sono state date tra l'altro alcune indicazioni prescrittive riadottate con gli atti di indirizzo della giunta comunale n.59 del 7.5.2013, n.117 del 04.11.2014, e n. 37 del 10.04.2018 sopra citati tra cui:

- In ordine alle richieste di concessione di aree pascolive di durata quinquennale per l'accesso ai fondi stabiliti dalla Regione Marche con appositi bandi a favore di chi attua il metodo produttivo biologico, il Comune di Visso aderirà a detta richiesta esclusivamente nei termini stabiliti dalla Regione Marche alla quale saranno inoltrate apposite richieste di autorizzazione a fini degli usi civici, con assegnazioni specifiche ricadenti anche nella stessa area

utilizzata per l'esercizio del pascolo ordinario stagione 2004 e successive e con applicazione di un canone integrativo da commisurarsi ad ettaro;

- Che, ove dovesse verificarsi in qualche allevatore assegnatario un cumulo di concessioni, agli adempimenti contrattuali concernenti il pagamento della tassa e/o canone ciascuna ditta provveda distintamente e per intero in ordine ad ogni singolo obbligo;

Ritenuto di dover accogliere, per le motivazioni sopra espresse, la richiesta del Sig. Caraffa Pomponio di proroga, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo di anni sei decorrenti dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2025 per un canone annuo integrativo della tassa pascolo di Euro 26,00 ad ettaro a partire dal 1.1.2018 **e così per complessivi Euro 1.006,43** rivalutabile annualmente secondo tabelle istat, e fissando altresì alcune prescrizioni contenute nella perizia della Comunità Montana alla base delle prime concessioni tra cui un carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro;

Dato atto che, essendo la concessione di aree di demanio civico uso pascolo già in essere, per le motivazioni riportate nell'atto di giunta n.59/2013, non necessita ulteriore richiesta di autorizzazione alla Comunità Montana di Camerino;

Visto il vigente regolamento comunale di polizia rurale;

Visto il T.U. n.267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover stipulare con il richiedente autorizzato apposito contratto di proroga della concessione in essere fino al 31.12.2025, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

A) - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

B) - **PROROGARE** il contratto rep.n.455 del 28.02.2014, stipulato con l'allevatore richiedente Sig. **CARAFFA POMPONIO** di Visso, di concessione in forma esclusiva delle aree pascolive di proprietà comunale situate nell'area di

Rasenna/Riofreddo, per la superficie complessiva di Ha 38.70.90, per un periodo di anni sei fino al 31.12.2025, alle medesime condizioni contrattuali, dietro la corresponsione di un canone annuo integrativo della tassa pascolo di Euro 26,00 per ettaro, rivalutato annualmente secondo indici istat e così per complessivi Euro 1.006,43 relativi all'anno 2018.

C) - **STABILIRE** che i termini, le modalità e le condizioni per tale concessione siano i medesimi fissati con le deliberazioni commissariali ex giunta comunale n.51 del 18.5.2004 e n.58 dell'8.6.2004, della giunta comunale n.55 del 9.4.2005, n.59 del 7.5.2013, n.117 del 04.11.2014 e n.37 del 10.04.2018.

D) - **STIPULARE** con il richiedente autorizzato apposito contratto di proroga della concessione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile della relativa stipula e degli atti conseguenti.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza del provvedimento per consentire in tempo utile l'accesso ai Fondi Regionali;

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Visso lì 26.11.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Rag. Marzoli Armandina)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE CON
VINCOLO DI USO CIVICO PER USO PASCOLO.**

PROROGA AL 31.12.2025.

SCRITTURA PRIVATA

Rep.n. _____ del _____
L'anno Duemila _____ addì _____ del mese di _____,
in Visso, presso la sede comunale, Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile,

T R A

1) - Rag. **Remigi Valentina**, nata a Camerino il 29.01.1975, C.F. RMG VNT 75A69 B474P, Responsabile Area Amministrativa Contabile del Comune di Visso, in forza del decreto sindacale n.13 del 31.12.2014 prot.n.7144, la quale, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n.____ del _____ dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 81000730432);

E

2) - Sig. **CARAFFA POMPONIO**, nato a Visso il 10.01.1966 e residente in Visso Fraz. Riofreddo, il quale interviene nel presente atto per conto proprio in qualità di titolare dell'omonima ditta agricola e di allevamento con sede in Visso Fraz. Riofreddo (C.F.: CRF PPN 66A10 M078Z);

P R E M E S S O

- CHE con contratto rep.n.455 del 28.02.2014, registrato a Tolentino il 06.03.2014 al n.ro 748 serie 3^a, il Comune di Visso ha concesso per uso pascolo, all'allevatore Sig. Caraffa Pomponio, alcune aree di proprietà comunale site nell'annesso di Rasenna/Riofreddo, con vincolo di uso civico della superficie complessiva di ha 38.70.90, per il sestennio 01.01.2014 - 31.12.2019, dietro la corresponsione di un canone integrativo della tassa pascolo annuo di Euro 26,00 (ventisei/00) per ettaro e quindi con riferimento all'anno 2018 per complessivi Euro 1.006,43, rivalutabile annualmente secondo tabelle istat;

- CHE l'articolo 5 del contratto sopra citato testualmente recita "La concessione non è soggetta a proroga legale e si intenderà decaduta alla scadenza con l'obbligo automatico per il concessionario di rilasciare i terreni all'Ente concedente. Qualora, al fine di permettere l'accesso ai finanziamenti pubblici, occorra una durata maggiore della concessione, l'Ente si impegna a concordare eventuale proroga."

- CHE la Regione Marche, in relazione al P.S. R. 2014/2020 con propri bandi, ha fissato, per le varie misure di intervento, i relativi requisiti per l'accesso ai benefici, in particolare il "pacchetto giovani" riservato ai giovani agricoltori operanti nei Comuni del "cratere sisma 2016";

- CHE, in data 26.11.2018 con nota assunta al prot.n.12004/2018, il Sig. Caraffa Pomponio, titolare dell'omonima azienda di allevamento, ha richiesto la proroga per un periodo di anni sei del contratto medesimo dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2025, per poter accedere alle misure del P.S.R. 2014/2020 e garantirne gli impegni per il periodo previsto, alle medesime condizioni contrattuali;

- CHE la giunta comunale con deliberazione n. ___ del _____ ha aderito, in considerazione della motivazione dell'istanza legata all'accesso ai finanziamenti regionali, alle richieste del Sig. Caraffa Pomponio alle medesime condizioni contrattuali, determinando, a seguito delle rivalutazioni istat, il canone annuo per l'anno 2018 in Euro 26,00 per ettaro per un totale di Euro 1.006,43, e stabilendo che la proroga del contratto rep.n.455/2014 deve intendersi fino al 31.12.2025.

- CHE essendo intenzione delle parti far cio' risultare da apposito atto formale, di comune accordo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART.1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2

La Rag. Remigi Valentina, nell'espressa qualifica di cui sopra:

- **CONCEDE proroga** al Sig. CARAFFA POMPONIO che accetta per conto proprio, della concessione in forma esclusiva delle aree pascolive di proprietà Comunale site nell'annesso di Rasenna/Riofreddo, avvenuta con scrittura privata rep.n. 455 del 28.02.2014, per sei anni fino al 31.12.2025 alle medesime condizioni contrattuali, dietro la corresponsione di un canone annuo integrativo della tassa pascolo di Euro 26,00 per ettaro e così per complessivi Euro 1.006,43 relativi all'anno 2018.

ART.3

Il presente contratto di proroga si intende stipulato alle stesse condizioni contrattuali della concessione originaria avvenuta con contratto rep.n.455 del 28.02.2014. Il presente atto segue le vicende contrattuali del contratto originario cui è strettamente correlato, dando atto che non sono possibili ulteriori e successive proroghe e al 31.12.2025 la concessione si intenderà automaticamente decaduta.

ART. 4

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del concessionario.

Del che si è redatto il presente contratto che, letto ed approvato dalle parti viene sottoscritto come appresso:

IL CONCESSIONARIO _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **PAZZAGLINI GIULIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 690 del 23-01-2019

Li 23-01-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data 23-01-2019 all'Ufficio Territoriale di Governo (art. 135 del T.U. n. 267/2000).

Li, 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 26-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-01-2019 al 07-02-2019, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 08-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-11-2018

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 27-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria